

Fondazione "VITA E SALUTE"



STATUTO

**Art. 1 (Denominazione)**

È costituita su iniziativa dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno (di seguito anche UICCA o Fondatore), Ente Ecclesiastico riconosciuto dall'art. 19 della Legge 22 novembre 1988 n. 516, la Fondazione denominata "Vita e Salute", disciplinata secondo le norme del codice civile e dal presente Statuto. Quest'ultimo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione del Fondatore.

**Art. 2 (Sede legale)**

La Fondazione ha sede legale in Firenze.

**Art. 3 (Finalità e attività)**

La Fondazione svolge principalmente attività di promozione della salute, della persona e dell'ambiente.

L'idea di benessere che persegue considera la persona come un'unità mente-corpo, in cui la dimensione fisica, psicologica e spirituale della salute interagisce con quella sociale e ambientale e, agendo sull'insieme di questi ambiti, significa sviluppare uno stato di salute completo.

"Vita e Salute" ha l'obiettivo di rilevare con la sua azione il ruolo fondamentale delle risorse naturali presenti nell'ambiente e nella persona che, attivate con scelte consapevoli, possono sviluppare benessere duraturo nel tempo.

Per realizzare questo, la Fondazione si avvale delle ricerche scientifiche come supporto teorico dei suoi interventi, divulgate con ogni tipologia di mezzo di comunicazione. Inoltre, in un'ottica di formazione, organizza conferenze,

laboratori e stage sui temi dell'alimentazione naturale, esercizio fisico, gestione delle emozioni e delle risorse ambientali.


"Vita e Salute" è un ente laico, aperto ai contributi di tutti coloro che vogliono cooperare al benessere delle persone e dell'ambiente. Ispira il suo agire sociale ai valori del cristianesimo, in particolare al concetto di fratellanza universale, che spinge a guardare verso l'altro indipendente dal suo credo, dalla sua cultura e dal colore della sua pelle.

Svolge la sua attività istituzionale attraverso:

- produzione di editoria divulgativa scientifica (strumenti off line ed on line di qualsiasi tipologia) mirata al benessere generale della persona;
- attiva e sostiene campagne che favoriscono azioni o ricerche che hanno come fine la salute ed il benessere psico-fisico della persona (campagne di lotta al fumo, nei progetti di educazione alla salute alimentare e sugli stili di vita);
- attiva iniziative di prevenzione e cura di patologie legate a dipendenza o scorretti stili di vita;
- lotta contro ogni tipologia di dipendenza, ed attiva azioni di sostegno dirette o indirette a favore di persone in evidente stato di bisogno;
- agisce in network con altre realtà pubbliche o private per il compimento della propria mission anche attraverso la creazione di partnership nazionali ed internazionali;
- può gestire direttamente o in partnership con altre organizzazioni attività di assistenza sociale, sanitaria o sociosanitaria come, a titolo esemplificativo, ambulatori, poliambulatori, centri di ascolto, auto aiuto e analisi sociale e psicologica.

#### Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili.





Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- apporti ulteriori del Fondatore;
- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

**Art. 5 (Mezzi finanziari)**

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e che abbiano finalità simili con questa Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse.

#### Art. 6 (Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori
- il Comitato dei Volontari
- il Comitato Scientifico

#### Art. 7 (Consiglio di Amministrazione)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore ed 1 (uno) dal Comitato dei Volontari riunito in plenaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.


In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più amministratori, quelli mancanti verranno sostituiti mediante nuova nomina effettuata dal Fondatore.

I nuovi amministratori, così nominati, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### Art. 8 (Competenze)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza delle



previsioni in materia contenute nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.



Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare il Presidente;
- nominare un Vicepresidente;
- nominare, anche tra soggetti esterni, un tesoriere, un segretario, un direttore generale (se necessario ai fini del corretto funzionamento della Fondazione), i quali se esterni, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- approva la richiesta da parte di persone fisiche di aderire al Comitato dei Volontari. Al riguardo è altresì compito del CdA la convocazione in plenaria, ogni 5 anni, di detto comitato;
- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- redigere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- redigere la relazione annuale sulla gestione;
- redigere e deliberare in merito al regolamento sociale ed ogni sua modifica;
- delibera in merito alla costituzione di sedi operative territoriali della Fondazione secondo le norme disciplinate nel regolamento.
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali dovranno essere approvato con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri e previa autorizzazione espressa dal Fondatore
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri, nei casi previsti dall'art. 16 del



110  
S. S. I. A. S.

presente statuto, previo parere vincolante del Fondatore e salvo i casi di scioglimento previsti dalla legge.

- decidere se nominare i componenti del Comitato Scientifico per la ricerca, nei termini di cui all'art. 15 del presente statuto, e provvedere conseguentemente alla loro nomina.

Il Consiglio, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri.

#### Art. 9 (Convocazione e quorum)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) su richiesta motivata di almeno 2/5 (due quinti) dei membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, con lettera raccomandata, anche a mano, con telegramma o con posta elettronica.


In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.


Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere



identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.



**Art. 10 (Cessazione del Consigliere)**

Il Consigliere cessa:

1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vicepresidente;
2. per scadenza del mandato;
3. per decesso.

**Art. 11 (Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è titolare dei seguenti poteri e svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- b) cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;
- c) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- d) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

g) esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

h) assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di quindici giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, verrà sostituito ad ogni effetto in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.

**Art. 12 (Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.



**Art. 13 (Revisore dei conti)**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Fondatore fra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili o ad altri registri internazionali ad esso equiparati.

Dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.


Al Revisore dei Conti spetta vigilare sui principi di corretta amministrazione della gestione della Fondazione.

Al tal fine esso deve verificare per ogni esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.





verificare se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti; esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo di ogni anno.



#### **Art. 14 (il Comitato dei Volontari)**

Il Comitato dei Volontari è un organo della Fondazione che ha come scopo principale il coordinamento delle persone fisiche che il CdA ha ammesso nel Comitato stesso. Ogni 5 (cinque) anni al Comitato sarà richiesto di riunirsi in plenaria e di esprimere il nominativo di un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione secondo le norme del regolamento. Ad ogni volontario spetta un solo voto in quanto non è previsto il voto per delega. Spetta al Consiglio di Amministrazione procedere con la convocazione in plenaria del Comitato dei Volontari dandone avviso tramite pubblicazione nel sito web della Fondazione o tramite mail entro 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la convocazione.

#### **Art. 15 (Il Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso svolge la propria attività nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento sociale.

È composto da almeno 3 (tre) componenti che rappresentano varie professionalità di chiara fama nazionale e internazionale nell'ambito delle attività perseguite dalla Fondazione.

#### **Art. 16 (Scioglimento)**

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

**Art. 17 (Liquidatore)**

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza del 4/5 (quattro quinti) e previa autorizzazione espressa dal Fondatore, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 18 (Devoluzione del patrimonio)**

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative che operano nello stesso settore di attività della Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 19 (Norme finali)**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

